

n.10/11 sub 2 R.G. Affari Camerali Fallimenti

IL TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

Dott. Antonello Fabbro                      Presidente

Dott. Bruno Casciarri                      Giudice

Dott. Alberto Valle                      Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa di opposizione ai sensi dell'art. 98 l.fall. promossa con ricorso depositato in data 26.1.2011

da

Snc, avv.ti

dom.

opponente

contro

**Fallimento**

Srl, in persona del Curatore, avv.

dom.

resistente

**Motivi della decisione**

1. Snc ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento Srl, chiedendo l'attribuzione del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 3, c.c. ai crediti rinvenienti dall'attività di agente svolta per conto della società fallita ed insinuati al passivo fallimentare a titolo di indennità di mancato preavviso, sostitutiva di clientela e meritocratica (totali Euro 56.508,57).

Si è costituita nel procedimento la curatela fallimentare, deducendo l'insussistenza del privilegio richiesto in ragione della natura risarcitoria delle indennità in questione, e chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Non è in linea di fatto contestata la spettanza delle indennità insinuate al passivo dall'agente nè la quantificazione del loro rispettivo ammontare.

Quanto alla collocazione privilegiata dei crediti in questione, rileva il collegio come l'art. 2751 bis, n. 3, c.c., attribuisca all'agente privilegio generale per i crediti riguardanti 'le indennità dovute per la cessazione del rapporto di agenzia'.

La disposizione fa perciò riferimento, senza distinguere fonte e tipologia, a tutte le indennità che, in forza del rapporto intercorso tra agente e preponente, spettino al primo in dipendenza dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Non pare pertanto possibile trarre dalla lettera della norma argomenti interpretativi che autorizzino ad escludere dall'ambito del privilegio, che essa intende riconoscere all'agente, una o più (o addirittura tutte, come sostenuto dalla curatela convenuta) delle voci che compongono il trattamento a questi dovuto, ove ne ricorrano i presupposti, al termine del rapporto.

Nè pare potersi fondare l'esclusione del privilegio sulla natura risarcitoria delle indennità in questione, stante che, di là dalla terminologia che possa essere stata utilizzata dalla contrattazione collettiva nel regolarne la disciplina, non è dubbio che esse spettino per il semplice fatto della cessazione del rapporto, anche quando questa consegua all'esercizio, in se legittimo, del diritto di recesso da parte del preponente (cfr. artt. 1750 e 1751 c.c.); così che la loro debenza non dipende dal compimento di un atto o dal verificarsi di un fatto cui sia predicabile il carattere dell'antigiuridicità.

Infine, non è dubitabile che ciascuna delle indennità sia rapportata e commisurata allo svolgimento del rapporto ed all'attività nel corso di esso spiegata dall'agente nell'interesse del preponente, restandone anche sotto tale profilo evidenziata la relazione con lo svolgimento della prestazione lavorativa del primo.

3. Per tali ragioni l'opposizione deve essere accolta ed il credito per le indennità di fine rapporto (complessivamente pari ad Euro 56.508,57), ammesso al passivo in via privilegiata, ex art. 2751 bis, n. 3, c.c..

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio in ragione di un terzo, stante la non univoca soluzione accordata dagli interpreti alla questione di diritto qui decisa.

Il residuo segue la soccombenza della parte resistente, e si liquidà come da dispositivo.

p.q.m.

in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la complessiva somma di Euro 56.508,57, per la quale la ricorrente è stata ammessa al passivo del Fallimento

Srl in liquidazione per i titoli di cui in premesse, è assistita da privilegio ex art. 2751 bis, n. 3, c.c..

Ordina le conseguenti modificazioni dello stato passivo.

Compensate le spese di giudizio in ragione di un terzo, condanna parte resistente alla rifusione dei due terzi residui, che liquidà in complessivi Euro 2.529,20 di cui Euro 29,20 spese ed Euro 2.500,00 per diritti ed onorari.

Così deciso in Treviso, il 16.3.2012

TRIBUNALE DI TREVISO  
P. SINDACATO CREDIZIARIO  
M. BANGELLA

Per  
Depositato in data 21.3.2012

P. SINDACATO CREDIZIARIO  
M. BANGELLA

FATTE comunicazioni TELE  
Treviso, 22/03/12 + FAX

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE